

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del sedaxane e del *Bacillus firmus* I-1582 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 989]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/123/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 18 giugno 2010 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva sedaxane, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Il 29 settembre 2010 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità francesi il fascicolo relativo alla sostanza attiva *Bacillus firmus* I-1582, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (4) Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati appaiono inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. Come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (5) La presente decisione deve confermare ufficialmente, a livello di Unione europea, che i fascicoli sono considerati rispondenti, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un

prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di tale direttiva.

Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 28 febbraio 2012, le conclusioni del suo esame, unitamente alle eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive di cui all'articolo 1 e sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Nome comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
Sedaxane N. CIPAC: 833	Syngenta Crop Protection AG	18 giugno 2010	FR
<i>Bacillus firmus</i> I-1582 N. CIPAC: non pertinente	Bayer CropScience SAS	29 settembre 2010	FR